

COMUNE DI BARLETTA
Provincia di BAT
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 14/12/2017

sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016

Il Collegio dei Revisori del Comune di Barletta:

PREMESSO

- che l'art.5, comma 3 del CCNL 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/112004 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata Integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti". A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato Integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, ... Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";*
- che l'art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 prevede, che la contrattazione collettiva integrativa ", .. si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali..,"
- che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto, sancisce che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ,..";*
- che la L. n.147/2013 art. 1 comma 456 ha confermato per gli anni 2015 e seguenti la stabilizzazione della decurtazione calcolata per l'esercizio 2014 a seguito dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 (decurtazione su stabili e variabili) mentre ha abrogato le prescrizioni di contenimento previste dalla L. 122/2010 art 9 comma 2 bis;
- che la limitazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente e dirigente è stata reintrodotta nell'esercizio 2016 con riferimento all'anno base 2015 (L. 208/2015 art 1 c. 236)
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) nonché alla corretta costituzione delle risorse decentrate anche in funzione della applicazione delle disposizioni limitative delle stesse (come previsto dalla circolare n. 8/2015 della Ragioneria dello Stato) e degli utilizzi in conformità con il CCNL di comparto;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

VISTO

- la determina dirigenziale n. 1274 del 11/09/2017 avente ad oggetto : Risorse decentrate anno 2016 Costituzione a seguito chiusura CCDI Economico anno 2015;
- la determina dirigenziale n. 952 del 12/07/2016;
- la determina dirigenziale n. 1168 del 08/09/2016;
- la determina dirigenziale n. 381 del 22/03/2017

- la delibera G.M. n. 40 del 16/03/2017 avente ad oggetto: Indirizzi per la contrattazione annuale sulla destinazione delle risorse decentrate per il personale dipendente anni 2014-2015-2016
- la relazione illustrativa, pervenuta a codesto Collegio a mezzo pec in data 05/12/2017 a firma del dott. Tommaso Gioieni sulla costituzione delle risorse decentrate e sulla loro destinazione quale risultante dall'applicazione del vigente CCDI normativo 2013-2015 (approvato con delibera di giunta n. 49 del 13/3/2015 ultravigente per effetto dell'art. 5 del CCNL 01/04/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/1/2004);
- il CCDI normativo 2013-2015 richiamato;
- la preintesa del 21/11/2017 sulla destinazione delle somme disponibili dopo la destinazione agli istituti contrattuali disciplinati dal vigente CCDI normativo 2013-2015;

RITENUTO

- che per poter esprimere tale certificazione sia necessario sottoporre all' esame dell'organo di revisione il documento attestante la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

VISTA

la documentazione trasmessa al sottoscritto Collegio dei Revisori per mail in data 05/12/2017 dal Settore Sviluppo Risorse Umane,

CONSIDERATO

- che la relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016, distinto per la parte stabile in (€ 1.141.898,22 meno la decurtazione di € 34.248,54) in € **1.107.642,68** ed per la parte variabile € **461.690,35** al netto della decurtazione "consolidata" di cui alla L. 143/2013 art. 1 comma 456 e di quella di cui alla L. 208/2015 art. 1 comma 236 (Allegato 1 e 2a e 2b) e attesta la compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
 - sono stati quantificati gli oneri previdenziali in € **355.399,81** e l'IRAP in € **133.394,07**;
- la relazione illustrativa, la quale espone i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata ed evidenzia, in particolare, che *"i compensi per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono finalizzati a remunerare gli effettivi incrementi della produttività degli uffici e l'elevazione del livello qualitativo/quantitativo dei servizi offerti. L'attribuzione dei compensi è subordinata all'accertamento annuale da parte dell'OIV della percentuale di conseguimento degli indicatori di attività e di risultato"*;

ha effettuato

anche in contraddittorio con il Dirigente del Settore Sviluppo Risorse Umane ed il Dirigente del Servizio Finanziario, il controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato per l'anno 2016, con i vincoli di bilancio e della normativa vigente, ed in proposito, in ordine alla differenza di importo per la somme da liquidare per l'anno 2016 a pagina 16 della relazione tecnico finanziaria rispetto al valore esposto nella determinazione di costituzione definitiva del fondo, essa deriva dal fatto che dalla data della determinazione 11/9/2017 a quella di redazione della relazione, l'ufficio ha liquidato alcune somme accessorie per cui il lordo da finanziare per le somme ancora da liquidare, come anche i relativi oneri previdenziali e Irap, è inferiore nella relazione rispetto a quanto indicato nella determinazione n. 1274/2017.

non ha nulla da eccepire

L'organo di revisione rammenta che, ai fini di una legittima erogazione dei compensi, l'Ente:

- Ha il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e delle norme di contenimento delle spese di personale.
- deve avere un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati coerenti con i principi del D.Lgs.150/2009. Ai sensi del comma 2 dell'art.18 del detto Decreto, non si può procedere alla distribuzione delle risorse incentivanti in assenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione da adottare ai sensi e nel rispetto del ridetto Decreto.
- verifica e certificazione a consuntivo da parte dei servizi di controllo interno

L'organo di revisione, in ultimo, invita l'Ente ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall' art. 67 co. 11 della L. 06/08/2008 n. 133, nonché dall' art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009.

Barletta, 14/12/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Cosimo COMETA (Presidente)

Dott.ssa Rag. Vita BACCARO (Componente)

Dott. Giovanni Michele DIFINO
(Componente)
